

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRO PAGANO, IEZZI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, COVOLO, DURIGON, FERRARI, GIACOMETTI, LEGNAIOLI, PATASSINI, PATELLI, TATEO, ZORDAN

Modifica all'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in materia di indicazione della maggioranza con cui sono adottati i provvedimenti nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e di espressione dell'opinione dissenziente

Presentata il 25 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La deliberazione della Corte costituzionale 8 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2020, recante modificazioni alle « Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale », ha opportunamente previsto che le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, possano presentare « brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio », come esplicitamente affermato dal comunicato stampa della stessa Corte dell'11 gennaio 2020. Tale facoltà è stata disciplinata dal nuovo arti-

colo 4-ter delle citate norme integrative e, come è stato affermato nel medesimo comunicato stampa, in tal modo « La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all'ascolto dei cosiddetti *amici curiae*: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative ».

Per completare quest'opera riformatrice è necessario aggiungere un ulteriore tassello, che richiede tuttavia un atto di normazione primaria, per accrescere la trasparenza del procedimento di formazione delle pronunce del Giudice delle leggi.

In conformità a quanto è previsto per la Corte europea dei diritti dell'uomo dal-

l'articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dagli statuti di analoghi organi di giurisdizione, la presente proposta di legge, modificando l'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le sentenze e le ordinanze della Corte costitu-

zionale indichino il numero dei componenti del collegio che hanno costituito la maggioranza e che, qualora il provvedimento non esprima l'opinione unanime dei giudici, ognuno di essi — o eventualmente più d'uno, se le motivazioni sono comuni — abbia facoltà di chiedere l'allegazione della propria opinione o semplicemente di far constare il proprio dissenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La sentenza o l'ordinanza indica il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.

Se la sentenza o l'ordinanza non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ciascun componente del collegio può chiedere che sia ad essa allegata, in modo distinto, l'esposizione della propria opinione o la semplice dichiarazione del proprio dissenso ».



18PDL0106290